


chi agiva in restituzione conservare e produrre; è da applicare la deliberazione Cior 9 febbraio 2000, attestati gli adempimenti di comunicazione al cliente e pubblicazione nella gazzetta ufficiale, la pretesa di ulteriori requisiti in fatto portando a svuotare la deliberazione stessa.

Considerato equo tener conto degli interessi attivi non accreditati, logicamente costituenti omessi accreditamenti causati da illegittimi addebiti, interessi al saggio legale su 44.662,88 euro decorreranno dal giorno 16 settembre 2005, data della messa in mora; le spese processuali seguono la soccombenza, che è della S.P.A. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA la quale, nulla mai offrendo in restituzione, ha costretto la \_\_\_\_\_ a continuare il processo per ottenere la seppur minor somma di denaro a essa spettante.

L'ammontare è liquidato conformemente a dispositivo, alla stregua della disciplina oggi vigente, con base l'ottenuto piuttosto che il domandato, a danno della soccombente le spese di consulenze tecniche d'ufficio e di parte; si ricorda che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell'Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro.

**3. DISPOSITIVO**

Nella causa introdotta dalla \_\_\_\_\_ con citazione notificata alla Spa Intesa Sanpaolo per posta, piego



raccomandato inviato il giorno 12 gennaio 2006, intervenuta volontariamente la S.P.A. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:

- a) condanna la S.P.A. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA a dare alla \_\_\_\_\_ a titolo di restituzioni, la somma di denaro di 44.662,88 euro aumentata di interessi al saggio legale dal giorno 16 settembre 2005 al giorno del pagamento;
- b) condanna la S.P.A. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA al rimborso a favore della \_\_\_\_\_ delle spese processuali da essa sostenute e dovute, quelle di consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a danno della prima;
- c) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in S.000,00 euro di esborsi compreso il compenso al consulente tecnico di parte, in 9.500,00 euro di compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
- d) distrae a favore dell'avvocato Franco Fabiani del foro di \_\_\_\_\_ Come le spese anticipate e gli onorari non riscossi;
- e) rigetta le contrarie e diverse domande.

Deliberato in Modena, il giorno 12 marzo 2013.

*Al. Rossi* giudice unico

